

MOD. <F24> A ZERO: RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ambito della Riforma del regime sanzionatorio, il Legislatore ha rivisto, tra l'altro, le sanzioni applicabili in ipotesi di **omessa/tardiva presentazione del Mod. <F24> <a zero>**, cioè nel caso in cui le somme dovute risultino **totalmente compensate**. In seguito al D. Lgs. n. 158/2015, con effetto dall'1.1.2016, **le sanzioni ora previste sono le seguenti**: - euro 50, se il modello è presentato entro 5 giorni lavorativi successivi; - euro 100, oltre tale termine. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 20.3.2017 ha poi ulteriormente **ridotto** le sanzioni di cui sopra nel modo seguente: - euro **5,56**, se la presentazione avviene **entro 5 giorni lavorativi**; - euro **11,11**, oltre 5 giorni lavorativi, ma **entro 90 giorni**; - euro **12,50 entro 1 anno** dall'omissione; - euro **14,29 entro 2 anni** dall'omissione; - euro **16,67 oltre 2 anni** dall'omissione; - euro **20 dopo la constatazione** della violazione. Per perfezionare la regolarizzazione, è necessaria **sia la presentazione del mod. <F24> a zero, sia il pagamento della sanzione ridotta**, utilizzando il codice tributo <8911> ed indicando quale **anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione**.

RELAZIONE DI REVISIONE: LE INDICAZIONI DEL CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato qualche giorno fa un importante **documento** che illustra la **relazione di revisione al bilancio** dei sindaci, fornendo utili indicazioni sulla portata delle **principali novità normative** introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 e dal D. Lgs. n. 135/2016. Nella parte finale del documento è allegato un **modello di relazione <unitaria>** del Collegio sindacale.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: BOZZA DEL MODELLO

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è reperibile la bozza del modello di **comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA** (e relative istruzioni), composto da un frontespizio e dal quadro <VP>, su cui il contribuente deve indicare i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni**

periodiche dell'imposta, a decorrere dall'1.1.2017. Il modello va inoltrato, esclusivamente in **via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.); il **termine** è costituito dall'**ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre, ad **eccezione** del secondo (scadenza **18 settembre**).

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

I **<piani individuali di risparmio a lungo termine>** (<PIR>) sono **investimenti finanziari** in forma di depositi a **custodia, amministrazione o gestione** in regime di risparmio amministrato che, in caso di **durata minima di 5 anni**, beneficiano della **non imponibilità** dei redditi prodotti da tali investimenti e sono **esclusi dall'imposta di successione**. Gli investimenti nel <PIR> **non possono eccedere 30mila euro** nel corso di **ciascun anno**, e complessivamente **150mila euro**. Esistono due tipologie di <PIR>: - a **sottoscrizione diretta**, mediante contratto con una società di gestione del risparmio abilitata; - a **risparmio amministrato**, presso una banca, SIM, fiduciaria o altro intermediario finanziario autorizzato; in quest'ultimo caso c'è la possibilità di **diversificare** l'investimento.

NOVITA' PER L'ESTRAZIONE DEI BENI DAI DEPOSITI IVA

Dal 1° aprile prossimo, entreranno in vigore le nuove **modalità di estrazione dei beni dai depositi IVA**, per le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 225/2016, integrate dal D.M. 23.2.2017. Nulla **cambierà** se i beni sono **estratti per una cessione intracomunitaria od una esportazione (nessun obbligo** di assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 50-bis, comma IV, lett. f- e g-, del D.L. n. 331/1993). Le **novità** riguardano le operazioni di estrazione in esecuzione di atti di **utilizzo** o di **commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato** (art. 50-bis, comma VI, del D.L. n. 331/1993). Per tali operazioni, il proprietario dei beni, che procede in proprio o tramite terzi all'estrazione, è tenuto all'**assolvimento dell'imposta**, con modalità che **dipendono dalla provenienza**

dei beni precedentemente introdotti nel deposito, che può essere interna, intracomunitaria o extracomunitaria. Per i beni di origine **nazionale** è previsto il **versamento <diretto>** dell'imposta da parte del gestore del deposito IVA entro il giorno **16 del mese successivo a quello dell'estrazione** (con divieto di compensazione <orizzontale>). Tale versamento sarà effettuato **dal depositario**, in nome e per conto del proprietario dei beni; quest'ultimo documenterà l'operazione con **autofattura** da annotare esclusivamente nel **registro degli acquisti**, unitamente agli estremi del versamento dell'imposta effettuato. L'estrazione **non** darà luogo al **pagamento dell'IVA** qualora il proprietario dei beni sia un **esportatore abituale**, che decida di avvalersi del **<plafond>** disponibile, mediante **<dichiarazione d'intento>**. Per il mancato pagamento dell'imposta risponderanno solidalmente sia il proprietario dei beni, sia il gestore del deposito. Per i beni di **origine intracomunitaria ed extracomunitaria**, il soggetto che <estrae> sarà tenuto esclusivamente alla procedura dell'**<inversione contabile>**. In particolare, nel primo caso, questo soggetto procederà con l'integrazione della fattura d'acquisto, nel secondo, oltre al **<reverse charge>**, dovrà prestare **idonea garanzia**, per l'importo corrispondente all'IVA dovuta e per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione. Sono **esentati** dal prestare **garanzia**: - i soggetti che l'hanno già fornita in sede di **introduzione dei beni in deposito**; - i **soggetti <virtuosi>**, che soddisfano specifici **requisiti di affidabilità** negli adempimenti IVA.

CONSULTAZIONE DATI CATASTALI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 24.3.2017, chiarisce gli aspetti applicativi e le modalità di **consultazione** delle **banche dati catastali**, introdotta col provvedimento 2.8.2016. L'**accesso** è **consentito <online>** alle persone fisiche abilitate a **<Fisconline>** o **<Entratel>**, inserendo il proprio **codice fiscale**; è possibile la consultazione delle **visure**, attuali o storiche, e delle **mappe e planimetrie** catastali degli immobili **di cui si è proprietari** o su cui si vantano diritti reali. Sono consultabili anche **trascrizio-**

ni ed iscrizioni, ed i relativi atti. Il richiedente potrà quindi consultare le ipoteche iscritte a suo carico, ma sarà escluso dalla consultazione il creditore ipotecario, in quanto non titolare di alcun diritto reale. I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni), purché registrati ai servizi telematici dell'Agenzia, possono accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati, abilitati dal proprio gestore. La consultazione gratuita resta possibile anche mediante accesso agli uffici, purché si disponga di un documento di identità.

ESONERI PER LO SPESOMETRO 2016

Con un comunicato stampa del 24.3.2017, l'Agenzia delle Entrate conferma gli esoneri, già concessi in passato, per l'invio dei dati dello <spesometro> per il 2016 (10 aprile per i contribuenti mensili, 20 aprile per quelli trimestrali). In particolare, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione: - le operazioni attive di importo inferiore a 3mila euro, al netto dell'IVA, realizzate da commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), ed agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), sia con emissione di fattura, sia di scontrini; - tutte le operazioni compiute dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Amministrazioni autonome (con o senza fattura elettronica); - tutti i dati già trasmessi al sistema <Tessera sanitaria>, sia dai soggetti obbligati ex art. 3, comma III, del D. Lgs. n. 175/2014 (medici, odontoiatri, farmacie), sia dai soggetti obbligati dal D.M. 1.9.2016 (parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche).

UNA SOLA SANZIONE PER L'INVIO TARDIVO DI PIU' DICHIARAZIONI

La Cassazione, con la sentenza n. 7661 del 24.3.2017, ha stabilito che la tardiva trasmissione di una pluralità di dichiarazioni dei redditi dei clienti deve essere sanzionata col <cumulo sanzionatorio>, previsto dalle specifiche disposizioni tributarie (art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997), non rendendosi applicabile la più svantaggiosa disciplina generale delle sanzioni amministrative. Nel caso di specie, un intermediario abilitato aveva ritardato di 3 giorni, rispetto alla sca-

denza prevista, la trasmissione telematica di 87 dichiarazioni di contribuenti suoi clienti. A fronte dell'irrogazione della sanzione di euro 44.892 (516 x 87) da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ne ha disposto una di 1.032 euro (doppio del minimo previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 241/1997, in applicazione del già citato art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997). Si consideri, inoltre che, qualora il ritardo nella trasmissione telematica sia contenuto nei 30 giorni, la sanzione è dimezzata (il minimo passa da 516 a 258 euro, ed il massimo da 5164 a 2.582 euro), come prevede l'art. 7, comma IV-bis, del D. Lgs. n. 472/1997). Quanto poi al <ravvedimento operoso>, secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 52 del 27.9.2007), esso può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicandosi l'art. 13, comma I, lett. c-, del D. Lgs. n. 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo.

<STUDI DI SETTORE>: NO ALLA COMPONENTE STRAORDINARIA

Secondo la Cassazione (sentenza n. 7642 del 24.3.2017), che ha giudicato in modo opposto alla Commissione Tributaria Regionale, la <congruità> agli <studi di settore> va determinata considerando esclusivamente i ricavi, i compensi e gli altri corrispettivi dichiarati inerenti all'attività economica ordinaria; nessun rilievo assumono i componenti derivanti da eventi economici straordinari, che possono eventualmente giustificare lo scostamento dai risultati presunti, ma non la <congruità>. Nel caso di specie, il contribuente era risultato <congruo> tenendo conto dell'entrata derivante dalla cessione di un contratto di leasing, indicata nel modello di comunicazione tra i componenti straordinari.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Esercita abusivamente la professione di esperto contabile, colui che, sprovvisto di abilitazione, redige bilanci e presta consulenza societaria, inducendo il cliente in errore circa il possesso dello specifico titolo abilitativo. Si perviene a conclusione contraria invece, qualora il

predetto professionista espliciti in modo inequivoco di non essere munito dell'abilitazione e di operare in forza di altri titoli o per esperienza personale (Cassazione, sentenza n. 14815 del 27.3.2017).

* * *

IL PROSSIMO 7 APRILE B&P NEWS
NON USCIRA'

ARRIVEDERCI AL 14 APRILE

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	29/03/17	22/03/17
3 mesi	-0,335	-0,335
6 mesi	-0,245	-0,245
1 anno	-0,111	-0,107
CAMBI	29/03/17	22/03/17
Euro - USD	1,0748	1,0807
Euro - yen	119,17	120,07
SPREAD	29/03/17	22/03/17
Btp vs BUND 10 years	179,1	185,4

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.